PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO
RADUZZI

Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, in materia di esercizio dell'attività creditizia e dei mediatori creditizi, modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, in materia di elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nonché modifiche al decreto legislativo, 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, relativi alla conservazione e aggiornamento dati delle informazioni creditizie.

Onorevoli colleghi! Le disposizioni previste dalla presente legge, introducono una serie di modifiche alle norme in materia di esercizio dell'attività creditizia e dei mediatori creditizi, (previste dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141) in materia d'incompatibilità e di indipendenza, relativa all'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385) e ancora, in materia di protezione dei dati personali, relativi ai contratti di credito ai consumatori, (previste dal decreto legislativo, 30 giugno 2003, n. 196) allo scopo di riformare l'attuale quadro regolatorio, sia nei riguardi dei soggetti operanti nel settore finanziario, che nei confronti della tutela dei consumatori, nel delicato settore del credito al consumo e dei relativi rapporti contrattuali. In particolare, s'intende rafforzare la principale funzione economico e finanziaria svolta dagli operatori del credito, (in particolare i piccoli agenti e mediatori) costituita dall'intermediazione, nonché, rendere più equilibrato il sistema normativo, nei confronti d*i tali figure professionali, che affrontano quotidianamente innumerevoli difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro, a seguito dell'attuale scenario legislativo del settore del credito al consumo, che appare indubbiamente sbilanciato e concentrato in pochi grandi gruppi e che necessita peraltro, di essere aggiornato rispetto alle attuali esigenze, nel contesto socioeconomico di questi tempi.* Al riguardo, l'articolo 1 del provvedimento interviene, al fine di ampliare l'attuale perimetro normativo legato all'esercizio abusivo dell'attività finanziaria e delle società di mediazione. Attraverso la modifica normativa prevista all'articolo 25 del decreto legislativo n.141 del 2010, di attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, si prevede un inasprimento sanzionatorio, sia penale, che amministrativo, per l'esercizio abusivo dell'attività, al fine di contrastare tale pratica illegale particolarmente diffusa nel nostro Paese, da parte di soggetti non abilitati a svolgere tale professione, anche a causa della complicità di soggetti terzi, oggi non sanzionabili a causa delle carenti normative. Si stima al riguardo, che l'abusivismo genera evasione fiscale per oltre due miliardi di euro l'anno. L'articolo 2, prevede l'emanazione di un protocollo d'intesa da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, sentito le Associazioni di categoria più rappresentative in ambito nazionale, l'Abi e l'Oam,

al fine di promuovere iniziative periodiche per pubblicizzare gli effetti economici negativi e distorsivi per il mercato, in relazione all'esercizio abusivo dell'attività di agente finanziario o mediatore creditizio, nonché le conseguenze sfavorevoli nei confronti dei consumatori e degli operatori del settore del credito. L'articolo 3, lettera a) interviene nell'ambito del mandato attualmente previsto, nei confronti degli agenti in attività finanziaria. In particolare, si riscrive il comma 4 dell'articolo 128-*quater* del testo unico in materia bancaria e creditizia, al fine di escludere l'obbligo del mandato esclusivo per gli agenti finanziari, in modo da ampliare l'offerta alla clientela di prodotti finanziari, favorendo al contempo, la concorrenza a garanzia del consumatore finale. A tal fine, si reintegra l'indennità prevista dall'articolo 1751 del codice civile a favore degli agenti che hanno ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. L'intervento normativo, si rende pertanto necessario, in considerazione che la grave anomalia che riguarda l'agente in attività finanziaria, attualmente presente nel quadro delle regole previste, è quella di poter disporre di un solo prodotto finanziario per categoria, (fino ad un massimo di tre prodotti) in un'epoca nella quale, l'offerta presente su *internet*, offre invece un'immensa gamma di prodotti. Consentire pertanto, agli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, di operare nel settore del credito, con la libertà del plurimandato, in linea con altri paesi europei oltre ad offrire una vasta gamma di prodotti finanziari, favorirebbe la concorrenza tra i produttori a garanzia del consumatore finale in maniera più conveniente, rispetto alle vigenti disposizioni, che limitano la sfera operativa dell'agente in attività finanziaria. La lettera b) sostituendo il comma 4 dell'articolo 128-*sexies* del suesposto testo unico in materia bancaria e creditizia, stabilisce invece, che il mediatore creditizio e il consulente, svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possono compromettere l'indipendenza, come convenzioni e accordi commerciali. Infine la lettera c) del medesimo articolo 3, sopprime l'articolo 128-*octies* che interviene in materia di incompatibilità. Al riguardo, l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, (istituito ai sensi dell'articolo 128-*undecies,* del decreto legislativo n.141/2010 e sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia) in più occasioni, ha rilevato la necessità di un intervento normativo, in considerazione che, la collaborazione tra iscritti all'OAM, rappresenti indubbiamente una pratica illegale. Un agente in attività finanziaria non può infatti segnalare, l'attività svolta da un mediatore creditizio e viceversa, oppure segnalare ad un altro agente in attività finanziaria, in quanto violerebbe il principio di incompatibilità tra entrambe le figure professionali. Pertanto, con la soppressione del suesposto articolo 128-*octies,* s'intende innalzare i livelli di crescita e competitività del mercato, delle attività finanziarie e di mediazione creditizia, al fine di garantire un mercato più libero equo e solidale. L'articolo 4, interviene nell'ambito del quadro normativo previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali per quanto riguarda la conservazione e gli aggiornamenti dei dati riferiti, alle informazioni creditizie. A tal fine, si prevede una modifica al comma 2 dell'articolo 6, che riduce da dodici mesi, a trenta giorni, quale periodo massimo di conservazione del sistema di informazioni

creditizie di tipo negativo, relativo a ritardi di pagamenti successivamente regolarizzati, da parte delle società specializzate nella realizzazione e gestione di sistemi d'informazioni creditizie. Il panorama attuale, desta forte preoccupazione, se si valuta che milioni di italiani e migliaia di PMI, risultano segnalati dalle banche dati di CRIF, CTC, EXPERIAN, ovvero da tali società, (le cui quote di maggioranza per alcune di esse appaiono peraltro di non semplice identificazione) le quali continuano a contenere dati non positivi, (nettamente oltre i termini previsti) per circa 6 milioni di consumatori italiani e migliaia di PMI, che invece hanno regolarizzato la propria posizione debitoria da tempo (senza che gli istituti di credito o le società finanziarie avessero nulla a pretendere). S'intende pertanto, interrompere un'anomalia normativa e un atteggiamento scarsamente corretto da parte di tali aziende specializzate, che persiste nel nostro Paese da troppo tempo, le cui ripercussioni nei riguardi dei consumatori, sia dal punto di vista morale, che sotto il profilo economico, determinano evidenti difficoltà anche nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore). In definitiva la presente iniziativa legislativa, intende adeguare l'attuale normativa in materia di esercizio dell'attività finanziaria e della professione di mediatore nel settore del credito, nella consapevolezza che il quadro di regole esistenti e indicate all'interno del suesposto decreto legislativo n.141/2010, nel corso degli anni, si è rivelato "chiuso", obsoleto e ha beneficiato una limitata platea di società legate al credito, penalizzando pertanto, una vasta scala di piccoli operatori del settore e soprattutto il consumatore finale. Al contempo, attraverso le novelle apportate al testo unico in materia delle leggi in materia bancaria e creditizia, si perfeziona l'operatività dei suddetti agenti in attività finanziaria e dei mediatori del credito, innalzando il regime sanzionatorio nei confronti di coloro che svolgono tale professione in forma abusiva nel nostro Paese, oltre che la soppressione dell'incompatibilità per l'attività svolta e dell'abolizione del monomandato, unitamente a misure volte a favorire l'indipendenza. Il quadro degli interventi previsti, si completa infine con un aggiornamento dei dati riferiti alle informazioni creditizie, a sostegno dei consumatori corretti. Dall'effettiva introduzione delle norme previste dalla presente proposta di legge, non potranno pertanto, che determinarsi effetti socioeconomici durevoli positivi, di crescita del sistema-Paese e di stimolo alla domanda interna.

Art.1

1. All'articolo 25 Capo IV Titolo IV, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, sono apportate le seguenti modificazioni:
" Nel titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 140, è inserito il seguente capo:

«Capo IV-bis
Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi
l'articolo 140-bis
Esercizio abusivo dell'attività

è sostituito dal seguente:"1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è punito con la reclusione da 5 anni a 7 anni, con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 e con l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.
"2. Chiunque collabori e permette di far esercitare professionalmente , ad uno o più soggetti, nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria ad un soggetto non iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è punito con la reclusione da 5 anni a 7 anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 e con l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.
"3.Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, è punito con la reclusione da 5 anni a 7 anni, con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 e con l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni."

Art. 2

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, sentito le Associazioni di categoria più rappresentative in ambito nazionale, l'Associazione bancaria italiana, l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, emana un protocollo d'intesa, al fine di promuovere iniziative periodiche, per pubblicizzare gli effetti economici negativi e distorsivi per il mercato, in relazione all'esercizio abusivo dell'attività di agente finanziario o mediatore creditizio, nonché le conseguenze sfavorevoli nei confronti dei consumatori e degli operatori del settore del credito, derivanti da tale pratica illegale.

Art. 3

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n.385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 128-*quater*, comma 4, è sostituito dal seguente:
"4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari.";
b) all'articolo 128-*sexies*, il comma 4 è sostituito dal seguente: 4" Il mediatore creditizio e il consulente di cui al comma 2-bis, svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza, come convenzioni e accordi commerciali.
c) l'articolo 128-*octies* è soppresso.

Art. 4

1. All’articolo 6, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) trenta giorni dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi;
2. la lettera b) è soppressa.